

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORDSUALI

OGGETTO: OMOLOGAZIONE EX ART. 180 L. FALL. DEL CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PRINTEX FUL SRL (N. 7/2021)

IL TRIBUNALE DI NOLA

riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - dott. Gennaro Beatrice | - Presidente relatore - |
| - dott.ssa Rosa Paduano | - Giudice - |
| - dott.ssa Rosa Napolitano | - Giudice - |

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo iscritto al numero R.G. 7/2021 promosso dalla società

“PRINTEX FUL S.R.L.” (in seguito anche PRINTEX), con sede legale in Nola, Località Boscofangone snc, 80035 frazione SONA ASI (C.F.: 03958160610), in persona del legale rapp.te *p.t.*, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Francesco Marotta e Piergiuseppe Di Nola, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi email pec dei procuratori e presso lo studio del primo in Roma, alla via Aurora, n. 43;

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DEL

CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PRINTEX FUL S.R.L., in persona del Commissario Giudiziale, dott.ssa Mariarosaria De Geronimo;

COMPARSO NON COSTITUITO

NONCHÉ DELLA

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rapp.te *p.t.*, rappresentata e difesa per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, n. 11, è per legge domiciliata;

OPPONENTE

E DEL

P.M. IN SEDE, in persona del Procuratore della Repubblica

NON COMPARSO

OSSERVA

Va confermata la competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di impresa la cui sede legale - coincidente fino a prova contraria con la sede principale (cfr. Cass., n. 5945/2013; Cass. n. 6886/2012) - è sita in Nola, ossia nel circondario del Tribunale adito.



Va premesso che la ricorrente in data 20.09.2021 ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo *ex artt.* 161 comma 6, 1. fall., riservandosi di presentare, entro il termine concesso dal Tribunale, la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 161 ovvero domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art.* 182 bis 1. fall. Con decreto del 30.09.2021, il Tribunale ha assegnato il termine per la presentazione della domanda cd. piena di concordato preventivo ovvero, in alternativa, per la presentazione di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti, ha disposto gli obblighi informativi periodici e ha nominato come precommissari la dott.ssa Mariarosaria De Geronimo e l'avv. Aniello Emanuele Aversano (che successivamente ha rinunciato all'incarico).

La ricorrente ha adempiuto agli obblighi informativi periodici.

Nei termini concessi, seppur prorogati, la PRINTEX ha provveduto, in data 05.04.2022, al deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale *ex artt.* 160 e ss. e 186 *bis* 1.fall.

Con decreto del 3 agosto 2022 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ha nominato i commissari giudiziali, confermando come tali i precommissari, ha fissato l'adunanza dei creditori, ha nominato il giudice delegato e ha disposto il versamento di una somma pari al 20% circa delle spese della procedura.

Tanto premesso, va innanzitutto confermata la sussistenza dei presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (società di capitali) regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese ed operante nel settore del commercio all'ingrosso e al minuto, compresa l'importazione e l'esportazione, e del commercio *on line* di capi d'abbigliamento, articoli in pelle, calzature, biancheria e servizi di serigrafia tessile, digitale e a sublimazione, il cui profilo dimensionale corrisponde pienamente al paradigma dell'art. 1 comma 2, della legge fallimentare (applicabile al procedimento *de quo*, in quanto introdotto prima dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La ricorrente, infatti, supera nel periodo di riferimento le soglie di attivo patrimoniale (lett. a), ricavi lordi (lett. b) e debiti, anche non scaduti (lett. c), e si trova in uno stato di crisi, alla luce delle deduzioni svolte e delle produzioni effettuate, con particolare riguardo ai dati contabili esposti.

La domanda di concordato ha rispettato le prescrizioni di cui agli artt. 152 e 161, comma 4, L. Fall.; la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 161 comma 2, L. Fall. è regolare e completa e la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano a firma del dott. Carlo Angelini *ex art.* 161 comma 3 risulta precisa, completa e congruamente motivata. Lo stesso dicasi per l'integrazione alla proposta e al piano depositata il 20.12.2022, contenente una nuova proposta di transazione fiscale e la relazione dell'attestatore aggiornata.

Come previsto per il concordato con continuità aziendale, sia pure indiretta, il piano contiene altresì un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura *ex art.* 186 *bis*, co. 2 lett. a), anche se nel caso di specie è previsto che l'attività sia svolta da altra società e la ricorrente si limiti a riscuotere un canone di affitto d'azienda. Inoltre, la relazione contiene l'attestazione che la



prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 186 *bis*, co. 2 lett. b).

La ricorrente ha presentato una proposta ed un piano di concordato con continuità aziendale, sia pure indiretta, tramite affitto dell'azienda alla società Printsquad srl (C.F. 09384841210).

La ricorrente PRINTEX FUL S.R.L. (fino all'8 aprile 2020 denominata BLOWHAMMER Srl), i cui soci al 50% per ciascuno sono Sinigaglia Salvatore e Sinigaglia Gianluca, e il cui amministratore unico e legale rappresentante è Francesco De Leva, è collegata ad altre società. In particolare, è collegata alla società BHBLASTED srls (CF 08466861211), i cui soci sono Sinigaglia Salvatore (per il 50%), Sinigaglia Gianluca (per il 47,50 %) e Picazio Paolo (per il 2,50%), e il cui amministratore unico e legale rappresentante è Sinigaglia Salvatore. È altresì collegata alla società BHBROKE srls (CF 08466841213), i cui soci sono Sinigaglia Salvatore e Sinigaglia Gianluca (ognuno al 50%), e il cui amministratore unico e legale rappresentante è Sinigaglia Salvatore. Infine, è collegata a PRINTSQUAD Srl (affittuaria dell'azienda), il cui amministratore unico è Sinigaglia Salvatore, dapprima interamente partecipata dalla ricorrente e, successivamente, dal 17/09/2021, interamente partecipata da BHBLASTED Srls. Infatti, la partecipazione della ricorrente al 100% in Printsquad è stata ceduta alla società Bhblasted srls con scrittura privata autenticata il 17/09/2021 ma è stato previsto un diritto di riscatto della cessione in favore della cedente nel termine di due anni dalla stipula. Tale termine è stato poi prorogato per tutta la durata di esecuzione del piano di concordato (scrittura privata dell'11/09/2023).

BHBLASTED Srls commercializza *on line* capi di abbigliamento del marchio Blowhammer, riceve gli ordini dei clienti tramite piattaforma web e invia giornalmente gli ordini alla Printsquad le commesse da produrre. Acquista da Printsquad il capo finito che spedisce ai propri clienti.

BHBROKE srls svolge la stessa attività di BHBLASTED Srls e in più svolge attività di ricerca e di sviluppo per il miglioramento della piattaforma di e-commerce utilizzata sia da Bhblasted che da sé medesima.

Printsquad srl svolge essenzialmente l'attività di produzione dei capi di abbigliamento del marchio Blowhammer.

Il contratto di affitto d'azienda mediante il quale si attua la continuità indiretta, stipulato il 9 aprile 2020, ha avuto inizio d'efficacia in data 1 giugno 2020 ed ha una durata di anni 6, con previsione del pagamento dei canoni solo a partire dal secondo anno, con importi crescenti (50.000,00 il secondo anno, 60.000,00 il terzo anno, 70.000,00 il quarto anno, 100.000,00 il quinto anno e 120.000,00 il sesto anno, per un totale di € 400.000,00). Successivamente con proposta unilaterale, risolutivamente condizionata all'omologa, del 17.09.2021, la cessionaria si è obbligata al pagamento di un canone di € 80.000,00 all'anno in due rate semestrali di € 40.000,00, con la previsione di conguagli per allineare gli importi già pagati all'importo di € 80.000,00. Attualmente risultano pagati il canone di 50.000,00 euro relativo al secondo anno – periodo da giugno 2021 a maggio 2022 – e il canone di € 60.000,00 previsto per il terzo anno – periodo da giugno 2022 a maggio 2023 -.

La proposta di concordato prevede l'apporto di € 250.000,00, a titolo di finanza esterna ovvero di conto futuro aumento di capitale ove possibile, da parte del socio Dott. Salvatore Sinigaglia, come



detto amministratore e titolare della partecipazione pari al 50% del capitale sociale della Printex Ful S.r.l. nonché amministratore della Printsquad e amministratore e socio delle società collegate BH BLASTED srls e Bhbroke Srls, subordinatamente all'omologazione del concordato (proposta irrevocabile di finanziamento del 4 aprile 2022 -all. 12 - , rinnovata il 23 ottobre 2023 - all. 1 dep. il 23 ottobre 2023 -). È stato già versato un acconto di € 50.000,00 e la BHBLASTED da ultimo (15/09/2023) si è costituita come fideiussore del Dott. Salvatore Sinigaglia a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria, per l'importo residuo di euro 200.0000,00.

Il piano prevede la contestuale proposta di transazione fiscale *ex art.* 182 ter l. fall. relativamente ai crediti erariali privilegiati, ammontanti ad € 726.927,00, con soddisfazione al 19,81 % per € 143.974,00 (oltre interessi per € 7.244,00). La restante parte viene degradata a chirografo e soddisfatta al 28% (per € 163.227,27).

L'attivo concordatario, secondo il piano modificato da ultimo l'11 luglio 2022, è di € 871.500,42, composto per € 194.851,00 da crediti verso clienti, per € 10.500,00 dal prezzo di vendita di un'autovettura, per € 37.046,00 da altri crediti, per € 375.604,00 da canoni del fitto di ramo d'azienda, per € 250.000,00 dal finanziamento a fondo perduto del dott. Sinigaglia.

Il passivo concordatario ammonta ad € 2.966.116,00 (dopo le variazioni intervenute a seguito dell'adunanza dei creditori, si veda parere del commissario depositato il 7/09/2023), comprensivo del passivo prededucibile composto di due componenti: una prima componente di € 156.000,00 per spese della procedura; una seconda componente di € 34.371,00 per costi di continuità.

La durata del piano è fino al 31/05/2026, anche se a titolo prudenziale è stato previsto che esso duri fino al 31.12.2026.

La proposta prevede il pagamento complessivo di € 871.500,00 (pari all'attivo concordatario) in favore dei creditori, con i seguenti tempi e modalità: a) il pagamento integrale delle spese di procedura e delle altre prededucibili per l'80% entro l'anno 2022 e per la rimanente parte durante gli anni di durata del concordato; b) il pagamento integrale dei debiti verso i dipendenti, privilegiati *ex art.* 2751 *bis* n. 1 c.c., pari ad € 21.931,00 (oltre interessi per € 350,00) entro l'esercizio 2022; c) il pagamento integrale del credito di MCC pari ad € 190.688,00 (oltre interessi per € 7.211,00) a partire dal primo semestre 2023 e entro il secondo semestre del 2025; d) il pagamento integrale del credito privilegiato degli enti previdenziali pari ad € 43.174,00 (oltre interessi per € 1.903,00) a partire dal secondo semestre 2023 e entro il primo semestre del 2026; e) il pagamento al 19,81 % del credito privilegiato dell'erario – oggetto di transazione fiscale - pari ad € 726.927,00, che verrà soddisfatto per € 143.974,00 (oltre interessi per € 7.244,00) a partire dal primo semestre 2024 e entro il secondo semestre del 2026; f) il pagamento al 28% della prima classe chirografaria, composta dal credito erariale privilegiato degradato a chirografo, per un debito pari ad € 582.953,00, che verrà soddisfatto per € 163.227,00 a partire dal secondo semestre 2025 e entro il secondo semestre del 2026; g) il pagamento al 10% della seconda classe chirografaria, composta dai fornitori strategici, per un debito pari ad € 224.211,00, che verrà soddisfatto per € 22.421,00 a partire dal secondo semestre del 2025 e entro il secondo semestre del 2026; h) il pagamento all'8,58% della terza classe chirografaria, composta da fornitori, banche e accessori, per un debito pari ad € 921.101,00, che verrà soddisfatto per



€ 79.007,00 a partire dal secondo semestre del 2025 e entro il secondo semestre del 2026. A seguito delle variazioni intervenute a seguito dell'adunanza dei creditori, l'importo del debito della terza classe chirografaria è salito ad € 969.512,00, di tal che il commissario ha previsto una soddisfazione per una percentuale dell'8,1596%, per € 79.108,00 (si veda parere del commissario depositato il 7/09/2023).

In particolare, il percorso di risanamento si fonda, oltre che sulla continuità aziendale in via indiretta, mediante l'incasso dei canoni d'affitto, sulla dismissione di beni mobili non funzionali, tra cui un'autovettura Mercedes Benz, sul realizzo di crediti per un importo di € 232.000,00 circa e sul versamento della somma di € 250.000,00 da parte di Salvatore Sinigaglia.

I Commissari depositavano la relazione *ex art. 172 l. fall.* l'8/02/2023, nella quale concludevano nel modo che segue: “[...] *i Commissari giudiziali hanno affrontato e illustrato, nell'ambito della presente relazione, talune criticità che potrebbero, in linea teorica, assumere rilievo ai fini della ammissibilità della proposta; su tali questioni illustrate nei precedenti paragrafi con particolare riferimento ai rapporti commerciali con le collegate e la rilevanza della perdita riportata nel 2019 ai fini del 2484 c.c.. i Commissari si rimettono alle determinazioni del Tribunale.*

Il dott. Carlo Angelini, quale professionista incaricato dalla ricorrente, ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

I Commissari Giudiziali, all'esito delle proprie verifiche hanno determinato, secondo proprie valutazioni prudenziali, il fabbisogno necessario e, conseguentemente, la provvista che la proponente dovrà necessariamente mettere a disposizione al fine di assicurare la percentuale di soddisfazione dell'8,58% ai creditori chirografari.

Con riferimento alle valutazioni di competenza del ceto creditorio, i Commissari giudiziali, nei capitoli che precedono, hanno tentato di fornire un quadro completo delle cause del dissesto, della condotta del debitore e del piano proposto ai creditori.

Lo sforzo è stato, pertanto, quello di individuare, per quanto possibile, tutti gli elementi necessari affinché il creditore possa esprimere un consapevole giudizio in termini di convenienza della procedura.

I Commissari Giudiziali si riservano di esprimere il proprio parere definitivo in sede di omologazione della procedura.”.

Il 30 marzo 2023 si teneva l'adunanza dei creditori. Il commissario dott.ssa De Geronimo (nelle more l'altro commissario aveva rassegnato le proprie dimissioni) relazionava sull'esito delle votazioni con relazione depositata il 28 aprile 2023.

Non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta dal primo comma dell'art. 177 l. fall. (38,46% di voti favorevoli sul totale dei crediti ammessi al voto), con decreto del 3 maggio 2023 veniva fissata l'udienza in camera di consiglio del 30 maggio 2023 (poi rinviata al 13/06/2023) ai sensi degli artt. 179, primo comma, e 162, secondo comma, l. fall.

A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, il Tribunale, ritenuta astrattamente applicabile la disposizione di cui all'art. 180, co. 4, l. fall. , fissava l'udienza di omologazione del 12 settembre 2023, onerando il commissario esprimersi nel suo motivato parere anche sulla convenienza della



proposta per l'Agazia delle Entrate rispetto all'alternativa liquidatoria. Tale parere veniva depositato il 7.09.2023.

Con memoria depositata il 20/08/2023 Agazia delle Entrate, creditore dissenziente, si opponeva all'omologazione del concordato. La ricorrente depositava memoria di replica il 12.09.2023. All'udienza del 12 settembre 2023 il Tribunale riservava la decisione.

Con ordinanza del 5 ottobre 2023, il Tribunale chiedeva al commissario di fornire il suo parere definitivo sulla proposta di concordato (stante la riserva apposta nella relazione *ex art. 172 l. fall.*) e di esprimere il suo parere sui motivi di opposizione formulati da Agazia delle Entrate.

Il parere del commissario veniva depositato il 17 ottobre 2023.

In tale parere il commissario ha affermato che le criticità evidenziate nella relazione *ex art. 172 l. fall.* sono state superate o fortemente mitigate, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, il credito di Grenke Locazioni Srl, che i commissari avevano proposto di riconoscere per un importo maggiore e in prededuzione, è stato ammesso ai fini del voto in chirografo e pertanto, salvo eventuali giudizi in corso di cui al momento non si ha conoscenza, non incide sulla tenuta del piano concordatario.

Inoltre, la criticità relativa alla tempistica prevista per l'incasso dei crediti verso le collegate, che i commissari ritenevano opportuno anticipare, onde evitare che la ricorrente si accollasse il rischio d'impresa delle altre società collegate, risulta superata in quanto i crediti verso le collegate risultano ad oggi integralmente incassati.

La criticità relativa alla finanza esterna proveniente dal dott. Salvatore Sinigaglia, dovuta alla mancanza di garanzie bancarie e alla previsione del versamento nel periodo 2025-2026, appare mitigata, essendo già stato versato un acconto di € 50.000,00 ed essendo stata sottoscritta una fideiussione per la rimanente somma di € 200.000,00 da parte della società BHBLASTED Srl, la cui solidità finanziaria è testimoniata dai bilanci, dai quali emerge che la stessa è in utile e presenta un fatturato in notevole aumento (nel 2022 +342% rispetto al 2021).

Non va poi sottaciuto che i dubbi sulla tenuta finanziaria del piano appaiono mitigati dalla circostanza che sul conto corrente della ricorrente vi è all'attualità un saldo attivo di € 320.021,85, che consentirebbe di eseguire i pagamenti previsti dal piano fino al primo semestre del 2024.

Quanto alla criticità relativa alla mancata adozione, a seguito della perdita riportata nel 2019, dei rimedi previsti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite e di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale nel periodo precedente alla presentazione della domanda di concordato in bianco (01.01.2020 - 20.09.2021), posto che tali obblighi sono sospesi *ex art. 182 sexies l. fall.* dalla presentazione di tale domanda, ha osservato il commissario che nel periodo considerato (anno 2020 e primi 8 mesi del 2021) l'amministratore ha gestito la società secondo i canoni di normale diligenza, senza l'effettuazione di operazioni di natura straordinaria in pregiudizio dei creditori. Anzi, l'affitto d'azienda intervenuto nel 2020 ha preservato la continuità e il valore dell'azienda, consentendo il sostanziale azzeramento della perdita verificatasi nel 2019 già nel 2021. Ha concluso che l'alea di un eventuale giudizio di responsabilità nei confronti dell'amministratore fa ritenere molto più conveniente la proposta concordataria, che prevede l'apporto di € 250.000,00 da parte dell'amministratore.



Il collegio ritiene che i chiarimenti forniti dal commissario nel parere, unitamente alla documentazione allegata allo stesso, siano più che soddisfacenti e consentano di affermare che le criticità evidenziate dai commissari nella relazione *ex art. 172 l. fall.* risultano ad oggi quasi del tutto superate, ferma restando la normale alea che caratterizza i concordati preventivi in generale.

Passando all'esame dei motivi di opposizione proposti da Agenzia delle Entrate, preme rilevare che con il primo di essi l'Agenzia si è doluta del fatto che la ricorrente ha ommesso di versare le imposte fin dai primi esercizi sociali e non ha destinato neanche una minima parte dei crediti incassati dal 2019 al 2023 per ridurre i debiti tributari.

Sul punto, il commissario ha precisato che non emergono debiti tributari per le annualità 2014 e 2015, mentre la ricorrente aveva dei rateizzi in corso per il pagamento dei tributi del 2016 e del 2017. Dal 2018 non ha più versato i tributi. La ricorrente ha poi chiarito come ha utilizzato i crediti incassati dai terzi debitori che l'Agenzia lamenta non siano stati destinati al pagamento dei tributi. Osserva il Collegio che il mancato pagamento delle tasse e delle imposte, cui spesso ricorrono le imprese in crisi, non è un elemento ostativo all'omologazione del concordato.

Con il secondo motivo di opposizione, l'Agenzia delle Entrate ha lamentato che le cause della crisi non sono state rappresentate secondo verità, non emergendo dalla certificazione trasmessa dalla ricorrente alla stessa Agenzia l'ingente spese sostenuta nel 2017 e nel 2018 per l'assunzione di uno sviluppatore di software professionista (indicata come una causa della crisi), e non emergendo dagli atti del giudizio intentato contro Centro Tessile Annunziata spa che la ricorrente avrebbe subito un danno per un lotto di tessuti fallato di € 1.500.000,00, avendo chiesto in giudizio il risarcimento della minore somma di € 250.000,00. Sul punto, il commissario ha precisato che nel corpo della citazione si legge che il danno è di € 1.500.000,00, anche se poi nelle conclusioni si chiede il risarcimento della minore somma di € 250.000,00. Nessun altro chiarimento è stato fornito sui motivi per i quali non emerge la spesa sostenuta per l'assunzione di uno sviluppatore professionista.

Osserva il Collegio che l'indicazione delle cause della crisi, pur non essendo prevista nella versione della legge fallimentare applicabile *ratione temporis* (lo era nella formulazione originaria della legge), è un elemento indispensabile della domanda di concordato, in quanto consente ai creditori sia di comprendere le dinamiche che hanno condotto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria al momento della domanda sia di vagliare la proposta formulata dall'impresa, che deve tendere a rimuovere le cause della crisi. Ciò premesso, nel caso di specie, al di là della mancata prova dell'esborso sostenuto per lo sviluppatore, non può dirsi che la rappresentazione delle cause della crisi non sia stata veritiera, in quanto in ogni caso il cambio di software ha comportato difficoltà di non poco conto, tenuto conto dell'impossibilità temporanea di misurare e gestire l'andamento aziendale, e il danno asseritamente sofferto per il lotto di tessuti difettoso è di € 1.500.000,00 e solo nelle conclusioni, probabilmente per ridurre il costo di introduzione della causa, si è chiesto il risarcimento di un danno minore.

Con il terzo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate ha lamentato l'erronea valutazione dell'autovettura da liquidare e la mancata previsione di procedura competitiva per la vendita della stessa. Sul punto, il commissario ha ribadito la posizione già espressa nella relazione *ex*



art. 172 l. fall., secondo la quale il prezzo offerto dalla Printsquad può essere migliorato o può essere esperita una procedura competitiva. La proponente nulla ha obiettato. Andrà pertanto offerto un importo in linea con le quotazioni medie di mercato dell'autovettura o andrà effettuata una procedura competitiva.

Con il quarto motivo di opposizione, l'opponente ha lamentato che la cessione della partecipazione totalitaria in Printsquad srl alla Bhblasted srls sia avvenuta ad un corrispettivo troppo esiguo (10.000,00 euro), tenuto conto della successiva rivalutazione di tale partecipazione (valutata ad un anno dalla cessione ben 100.000,00 euro). Sul punto, il collegio condivide il parere del commissario, il quale ha precisato: - che la cessione ha consentito alla società partecipata di avere un socio in grado di intervenire in caso di necessità finanziarie – cosa non consentita a Printex, in quanto sottoposta a procedura concorsuale -; - che è previsto il patto di retrocessione al prezzo di vendita (€ 10.000,00) per tutta la durata di esecuzione del concordato; - che il valore della partecipazione è naturalmente aumentato in quanto riguarda una nuova società che, diversamente dal momento della cessione, è a regime nel ciclo produttivo e pertanto migliora la sua redditività; - che l'aumento di valore della partecipazione dipende dall'esercizio del ramo di azienda di proprietà della ricorrente e ne aumenta il valore. Si può pertanto affermare, in linea con il parere del commissario, che la cessione della partecipazione non ha sottratto alcun attivo ai creditori.

Con il quinto motivo di opposizione Agenzia delle Entrate si è doluta dell'opacità e della rischiosità dell'operazione di affitto d'azienda, tenuto conto, in particolare, della mancata previsione di clausole risolutive espresse in caso di *performance* negative dell'affittuaria e nel caso di carenza di flussi informativi da parte di quest'ultima. In proposito, si osserva, in linea con il parere del commissario, che in caso di *performance* negative che non consentono all'affittuaria di pagare il canone di affitto (ciò che rileva per la tenuta del piano concordatario), si potrebbe verificare la risoluzione del concordato e l'apertura della liquidazione giudiziale ma a quel punto il curatore ben potrebbe sciogliersi dal contratto. Prevedere una clausola risolutiva espressa non porterebbe alcun risultato perché la proposta concordataria si basa sulla continuità indiretta mediante affitto di ramo d'azienda e la ricorrente non potrebbe modificare in corsa il piano e concedere l'azienda in affitto ad altra società.

Con il sesto motivo di opposizione l'Agenzia ha lamentato l'erronea valutazione dell'alternativa liquidatoria, anche alla luce della mancanza di garanzie nella proposta unilaterale di finanziamento di € 250.000,00 proveniente dal socio Salvatore Sinigaglia e dell'orizzonte temporale troppo ampio entro il quale si prevede l'incasso dei crediti vantati nei confronti delle società collegate.

Anche questo rilievo può dirsi, se non superato, di molto mitigato, tenuto conto del già avvenuto versamento di un acconto di € 50.000,00, della sottoscrizione di una fideiussione per la rimanente somma di € 200.000,00 da parte della società BHBLASTED Srl, del già avvenuto incasso dei crediti vantati nei confronti delle società collegate e del superamento della necessità di un maggiore apporto di denaro per € 50.000,00 per rispettare le percentuali di soddisfazione, come prospettata dai commissari nella relazione ex art. 172 l. fall., a seguito dell'adunanza dei creditori.

Per le ragioni esposte, l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate non può essere accolta, con compensazione delle spese di lite tenuto conto del superamento di alcune criticità solo a seguito



dell'opposizione, ferma restando la possibilità di risoluzione per inadempimento e annullamento del concordato ai sensi dell'art. 186 l. fall. e della revoca dello stesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 186 bis ult. co. e dell'art. 173 l. fall.

Passando all'esame della convenienza della proposta per l'amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa liquidatoria, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 180, co. 4, ultimo periodo, l. fall. *“Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”* (cd. cram down).

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la proposta sia maggiormente conveniente per l'Agenzia delle Entrate, che ha espresso il suo dissenso, sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, e 182 ter l. fall. depositata il 5 aprile 2022 (e aggiornata da ultimo il 20/12/2022) e sulla base della valutazione del commissario, le cui conclusioni sono condivise dal Collegio, in quanto basate su un'analisi attenta dello scenario concordatario e di quello liquidatorio, congruamente motivate e prive di vizi logici.

La relazione del dr. Angelini, dopo aver analizzato i flussi di entrata e i flussi di uscita sia in ipotesi di fallimento/liquidazione giudiziale sia in ipotesi di concordato, ha concluso che la proposta concordataria soddisfa maggiormente l'Agenzia delle Entrate rispetto all'alternativa liquidatoria. Nell'ipotesi di concordato, infatti, i flussi di entrata sono maggiori (871.500 contro 637.500), in quanto bisogna aggiungere il versamento di € 250.000,00 da parte del dott. Sinigaglia (anche se bisogna detrarre € 16.000,00 – rispetto all'ipotesi fallimento - per immobilizzazioni materiali, che si perdono in caso di concordato), mentre i flussi di uscita sono leggermente minori (2.335.111 contro 2.365.766), tenuto conto, in particolare, del minor debito per dipendenti in ipotesi concordataria. L'attestatore ha concluso che *“[...] nel caso del fallimento, l'Erario incasserebbe euro 143.974 oltre interessi. Nel caso in cui la Società venga invece ammessa al concordato, l'Erario incasserebbe euro 307.201 oltre interessi, come rappresentato nei due schemi sottostanti”* (si veda relazione pag. 61).

Il commissario, nel suo parere specifico sul punto, ha osservato che *“In primo luogo in caso di liquidazione giudiziale verrebbero a mancare circa 307 mila euro di fonti finanziarie (250 mila euro di finanza esterna e 57 mila euro relativa all'accollo dei debiti verso i dipendenti) con la conseguenza che la categoria dei chirografi (erario degradato, fornitori strategici, fornitori e banche ordinari) non beneficerebbe di alcun riparto. Non solo. Per effetto del venir meno dell'accollo dei debiti verso i dipendenti, anche le somme da corrisondersi all'Erario per il privilegio subirebbero una diminuzione di circa 35.000,00 euro, siccome i crediti dei dipendenti godono di un privilegio di grado maggiore. In estrema sintesi l'Agenzia delle Entrate in caso di omologa del concordato beneficerebbe del riparto di euro 163.126,00 sul credito in chirografo e di euro 151.216,00 sul credito in privilegio; nel mentre, in caso di liquidazione giudiziale, perderebbe il riparto di euro 163.126,00 sul chirografo e vedrebbe*



diminuire la soddisfazione sul credito privilegiato di circa 35 mila euro”.

Il collegio condivide le conclusioni cui è approdato il commissario, a maggior ragione dopo la sottoscrizione della fideiussione da parte di BHBLASTED, dovendosi ragionevolmente ritenere che la soluzione elaborata dalla ricorrente e sottoposta al voto del ceto creditorio è indiscutibilmente più vantaggiosa per l’Agenzia delle Entrate che ha espresso il suo dissenso ed anche per gli altri creditori chirografari.

Ciò posto, il Tribunale è altresì tenuto ad accertare l’idoneità funzionale della proposta rispetto agli obiettivi del concordato (cfr. Cass. n. 18864/11; cfr. Cass. n. 13817/11, n. 3274/11 e n. 21860/10).

Al riguardo, anche il massimo organo nomofilattico (Cass. Civ., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521), ha precisato che il legislatore, pur avendo incontestabilmente valorizzato l’elemento negoziale del concordato preventivo, tuttavia *"non si è curato di cancellare tutti gli aspetti pubblicitari che caratterizzavano la procedura prima della riforma, dato questo che non può essere interpretato come casuale, e ciò sotto il duplice profilo del numero di interventi effettuati (...) e della significativa rilevanza degli interessi sostanziali ancora ritenuti meritevoli di tutela", essendo evidenti "le forti limitazioni e compressioni che il creditore finisce per subire per effetto del procedimento di concordato, vedendo vanificato il suo diritto di azione pur costituzionalmente garantito e assistendo alla formalizzazione di una limitazione del suo credito, per effetto di maggioranze ipoteticamente non condivise formatesi sul punto", con conseguente valorizzazione del "compito di tutela della legalità del procedimento (...) demandato al giudice per il ruolo istituzionale svolto, oltre che per i diversi espliciti richiami in tal senso risultanti dal vigente testo normativo (segnatamente artt. 162, secondo comma, 173, 180, terzo comma, l.f.)"*.

Le Sezioni Unite hanno anche precisato che il controllo giudiziale sul concordato si sviluppa – in modo omogeneo nelle tre diverse fasi di ammissione, (eventuale) revoca ed omologazione – nei seguenti passaggi: I) verifica della "idoneità della documentazione prodotta" (per completezza e regolarità) "a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori"; II) accertamento della "fattibilità giuridica della proposta"; III) valutazione della sua "effettiva idoneità ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura", intesa come fattispecie legale tipica "avente ad oggetto la regolazione della crisi", attraverso precise "indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei creditori", in modo tale e a condizione che ai creditori sia consentito di esprimere un voto consapevole e informato, e che la regolazione della crisi sia perseguita attraverso il "riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato, in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti". In questa prospettiva, anche la fattibilità del piano - intesa come "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati" - sembra rientrare tra i presupposti di ammissibilità del concordato, essendo espressamente consentito al Tribunale discostarsi dal giudizio del professionista attestatore ("così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario") ed anche valutare - quantomeno "se emergente *prima facie*" - "l'idoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti", sebbene poi la Corte appaia circoscrivere la valutazione giudiziale alla sola "fattibilità giuridica", consentendo l'arresto della



procedura solo se le "modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili", non anche quando "entrino in discussione gli aspetti relativi alla fattibilità economica legata ad un giudizio prognostico che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore", dei cui rischi è giusto "si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto".

Anche la giurisprudenza di legittimità, successiva all'arresto delle citate sezioni unite, ha affermato che *"il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti", precisandosi che tale "controllo di legittimità - che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato preventivo - non è limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro"* (Cass. sez. I 9 maggio 2013, n. 11014).

La Corte ha quindi ribadito che il controllo del Tribunale *"va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura", sicché rientrano nell'ambito di detto controllo " la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati", mentre resta "riservata a i creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica"* (Cass. sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083).

Nel caso di specie, il Tribunale ha avuto modo di riscontrare sia la completezza e regolarità della documentazione allestita a supporto della domanda, sia la logicità e congruità delle motivazioni esposte dal professionista attestatore (a suffragio dei giudizi espressi in tema di veridicità dei dati, fattibilità del piano e funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato al miglior soddisfacimento dei creditori), senza che siano emersi né profili di illegittimità (contrasto delle previsioni del piano con disposizioni di legge), né aspetti che rendano astrattamente impraticabili o irrealizzabili le previsioni del piano, sia pure con una valutazione necessariamente *ex ante* e perciò aleatoria.

Con riferimento in particolare alla fattibilità del piano concordatario e alla sua maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria si richiamano le conclusioni del c.g. espresse nel parere depositato il 17 ottobre 2023: *"L'incasso della totalità dei crediti, il versamento di parte della*



finanza esterna, la garanzia prestata dalla BHBLASTED, il miglioramento delle performance reddituali dell'affittuaria Printsquod e la riduzione dei presumibili tempi di esecuzione del concordato superano e/o mitigano le criticità esposte in sede di relazione ex art. 172 l.f. (alla quale si fa espresso rinvio), la omologazione del concordato resta ancora l'alternativa da preferirsi all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Come già evidenziato nel parere reso in data 7/9/2023 (a cui si fa espresso rinvio), in caso di liquidazione giudiziale verrebbero a mancare euro 307.525,74 di fonti finanziarie (250 mila euro di finanza esterna e 57 mila euro relativa all'accollo dei debiti verso i dipendenti); con la conseguenza che la categoria dei chirografi (erario degradato, fornitori strategici, fornitori e banche ordinari) non beneficerebbe di alcun riparto e parte del ceto privilegiato (Erario) subirebbe una diminuzione della percentuale di soddisfazione. Il creditore maggiormente danneggiato per la sua valenza pubblica, in caso di liquidazione giudiziale, risulterebbe proprio l'Erario che, perderebbe euro 163.126 sul riparto del chirografo e per effetto del venir meno dell'accollo dei debiti verso i dipendenti, perderebbe ulteriori euro 35.000,00 sul privilegio; siccome, in caso di liquidazione giudiziale il mancato accollo del debito dei dipendenti genererebbe un debito che gode di un privilegio di grado maggiore. In estrema sintesi l'Agenzia delle Entrate in caso di omologa del concordato beneficerebbe del riparto di euro 314.342,00 (163.126,00 sul credito in chirografo e di euro 151.216,00 sul credito in privilegio) nel mentre, in caso di liquidazione giudiziale, vedrebbe insoddisfatto il suo credito per almeno euro 198.126. Per completezza informativa si segnala che ad oggi PRINTEX FUL srl dispone di un attivo di euro 320.021,85 depositato su Qonto - conto corrente n. 362 intrattenuto con la banca online OLINDA SAS; nel mentre la procedura concordataria, invece, dispone di un saldo attivo di euro 38.751,99 depositato sul conto corrente n. 2229 intrattenuto presso la Banca Popolare Commerciale, relativo al fondo spese di giustizia versato dalla proponente al netto delle spese finora sostenute. La esponente, in considerazione di tutto quanto esposto finora, non può che ribadire il già espresso parere favorevole all' omologazione del concordato. Nonostante, infatti, talune criticità ancora sussistenti (insite, probabilmente, in ogni procedura di tal genere) la soluzione concordataria continua ad apparire, allo stato, maggiormente vantaggiosa per la soddisfazione del ceto creditorio” (parere depositato il 17.10.2023 pagg. 13-14).

Il Tribunale non ha ragione di discostarsi da quanto osservato e ritenuto dal commissario giudiziale, il quale (nella prima fase anche con l'ausilio dell'altro commissario avv. Aversano) ha svolto i suoi accertamenti e le sue valutazioni in modo completo, chiaro e congruo.

Poiché l'opposizione del creditore dissenziente, per i motivi esposti, non può essere accolta, il Tribunale, completato il controllo di regolarità formale e verificata, ulteriormente, l'assenza di atti in frode (cfr. [Cass. civ. Sez. I, 04-06-2014, n. 12533](#)), tenuto conto dell'esito positivo della verifica ai sensi dell'art. 180, co. 4 (cd. *cram down*), può procedere alla omologa del Concordato. Posto che alcuni termini previsti nella proposta concordataria sono già scaduti, la ricorrente dovrà procedere ai pagamenti scaduti entro un breve periodo di tempo, che si fissa in un trimestre dall'omologazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, *ut supra*, così provvede:

RIGETTA l'opposizione proposta da Agenzia delle Entrate;



COMPENSA integralmente le spese di lite del giudizio di omologazione tra le parti;

OMOLOGA il concordato preventivo proposto nelle forme della continuità aziendale ex art. 186 bis LF nei termini di cui in narrativa da **“PRINTEX FUL S.r.l.”**, con sede legale in Nola, Località Boscofangone snc, 80035 frazione SONA ASI (C.F.: 03958160610), in persona del legale rapp.te *p.t.*,

STABILISCE

quanto segue:

a) il legale rappresentante della ricorrente provvederà ad inviare al commissario giudiziale report trimestrali (primo report con scadenza al 31.12.2023), entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria, fornendo al commissario i relativi estratti conto/lista movimenti;

b) il commissario giudiziale provvederà a dare tempestiva comunicazione al giudice delegato di tale adempimento, corredando la situazione patrimoniale depositata dal debitore con succinta nota esplicativa;

c) il legale rappresentante della società ricorrente depositerà in cancelleria ogni tre mesi (primo report con scadenza al 31.12.2023) relazione in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari destinati al fabbisogno concordatario;

d) il commissario giudiziale depositerà il suo parere su tale relazione;

e) il legale rappresentante riferirà tempestivamente all'organo commissariale circa le operazioni straordinarie, ancorché non previste nel piano;

f) il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere dell'organo commissariale;

g) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il Commissario depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori e l'organo commissariale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;

h) all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per i commissari giudiziali (ove depositate sul conto della procedura) a seguito di quanto al punto precedente;

i) l'organo commissariale riferirà sollecitamente al giudice delegato e al Tribunale l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie, nonché l'emergere di situazioni significative relative al piano dei costi di cui all'art. 186-bis, comma 2, lett. a) L.F. in grado di incidere negativamente sull'esecuzione della proposta concordataria;

j) resta riservato al giudice delegato e al Tribunale il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento in relazione alle attività, non espressamente previste nei punti precedenti, che si rivelassero necessarie nella fase di esecuzione del concordato;

DISPONE



la comunicazione a cura della cancelleria al registro delle imprese per la iscrizione *ex art. 17 e 180, co. 5 l. fall.*;

la comunicazione a cura della cancelleria alla ricorrente, al commissario giudiziale ed al PM in sede;

la comunicazione a cura del commissario giudiziale ai creditori;

la pubblicazione sul sito internet del Tribunale e sul portale di Aste Giudiziarie, a cura del commissario giudiziale.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.

Il Presidente est.

Dr. Gennaro BEATRICE

